

N. 215 della circolare

*10/11
1 Cors.*

ORIGINALE

Milano



Comune
di Milano

N. della Circolare DI GIUNTA DEL

ESAMINATA FAVOREVOLMENTE NELLA

NULLA OSTA PER L'INOLTRO ALLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
PER I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

SETTORE: I30 ATTUAZIONE POLITICHE AMBIENTALI

COMUNE DI MILANO
ATTUAZIONE POLITICHE

PG 969599/2008

Del 10/12/2008

SERV. AUTORIZZAZIONI

OGGETTO

Classificazione acustica del territorio del Comune di Milano ai sensi dell'art. 3 - 1° comma
della L.R. 10/8/2001 n. 13.

Il provvedimento non comporta spese.

L'ASSESSORE ALLA MOBILITA', TRASPORTI, AMBIENTE

Prof. Edoardo Croci

IL DIRETTORE CENTRALE
MOBILITA', TRASPORTI, AMBIENTE

Dott. Adriano Musitelli

IL DIRETTORE DEL SETTORE
ATTUAZIONE POLITICHE
AMBIENTALI

Dott.ssa Annalisa Gussoni

IL DIRETTORE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE MOBILITA',
TRASPORTI, AMBIENTE

Ing. Stefano Rizzola

IL DIRETTORE CENTRALE SALUTE

Dott. Marino Pron

IL DIRETTORE CENTRALE
SVILUPPO DEL TERRITORIO

Arch. Paolo Simonetti



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 2, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", prevede per i comuni l'obbligo di elaborare una classificazione in zone del territorio individuando, per ogni zona, i limiti massimi di esposizione al rumore relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento, forniti dalla Tabella 2 allegata al Decreto stesso;
- i combinati disposti dell'art. 4, comma 1, lettera a) e dell'art. 6, comma 1, lettera a), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", attribuiscono ai comuni la competenza relativa alla classificazione del territorio comunale, secondo i criteri stabiliti dalle Regioni;
- l'art. 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", indica i valori limite di emissione e di immissione alle classi di destinazione d'uso del territorio, riportati nella tabella A allegata al Decreto stesso;
- l'art. 2 della Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico", fornisce le principali indicazioni da seguire per definire i criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale;
- l'art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico", indica le procedure cui attenersi per l'approvazione della classificazione acustica del territorio comunale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2002, n. VII/9776 "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale", riguarda le infrastrutture stradali e ferroviarie, le attività e le aree di rispetto aeroportuali, le infrastrutture ed impianti produttivi e commerciali, le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto ed in particolare la corrispondenza tra destinazioni urbanistiche e classi acustiche;

PRESO ATTO CHE:

- con nota del 12 dicembre 2007 P.G. 1112670/2007, l'Agenzia Mobilità e Ambiente S.r.l. - in esecuzione dell'incarico conferito con deliberazione di Giunta Comunale 22 dicembre 2000 n. 3542 - ha trasmesso al Protocollo comunale la documentazione costituente la Classificazione acustica del territorio del Comune di Milano, redatta nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della Legge Regionale n. 13 del 10 agosto 2001 e della Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. VII/9776 del 12 luglio 2002;



- ai fini di una più esaustiva verifica della connessione tra le classificazioni acustiche proposte e la realtà territoriale, il Settore Attuazione Politiche Ambientali, unitamente all'Agenzia Mobilità e Ambiente S.r.l., ha promosso una articolata serie di incontri con gli altri Settori interessati dell'Amministrazione comunale e con i Consigli di Zona, onde acquisire preventivamente pareri e osservazioni finalizzati a quanto sopra;

DATO ATTO CHE, come emerge dall'allegata relazione istruttoria, predisposta dal Settore Attuazione Politiche Ambientali in data 9 dicembre 2008, allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato sub. n. 1):

- il Consiglio di Zona n. 3 ha espresso le proprie osservazioni mediante deliberazione n. 167 del 6 novembre 2008;
- il Consiglio di Zona n. 4 ha espresso le proprie osservazioni mediante deliberazione n. 184 del 6 novembre 2008;
- il Consiglio di Zona n. 5 ha espresso parere favorevole alla proposta della Classificazione Acustica mediante deliberazione n. 157 del 6 novembre 2008;
- il Consiglio di Zona n. 6 ha espresso le proprie osservazioni mediante deliberazione n. 131 del 13 novembre 2008;
- non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte dei Consigli di Zona nn. 1, 2, 8 e 9 entro il termine di 30 giorni dalla richiesta (15 ottobre 2008) previsto dall'art. 29, comma 3, lettera b) del Regolamento comunale del Decentramento Territoriale e pertanto il parere deve intendersi reso in senso favorevole;
- il Consiglio di Zona n. 7 ha espresso osservazioni e richieste successivamente al termine previsto per la presentazione delle medesime, avendo deliberato in data 24 novembre 2008, facendo, pertanto, maturare il silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 29, comma 3, lettera b) del Regolamento Comunale del Decentramento Territoriale; le osservazioni presentate dal Consiglio di Zona n. 7 verranno esaminate prima dell'approvazione della Classificazione acustica in parola, congiuntamente alle eventuali osservazioni che saranno presentate a seguito della pubblicazione del provvedimento di adozione della Classificazione Acustica, ciò al fine di garantire, nella massima misura, il principio della partecipazione al procedimento di formazione del Documento;

VISTA la proposta di controdeduzioni alle osservazioni presentate dai Consigli di Zona nn. 3, 4, e 6 formulata nella relazione istruttoria predisposta dal Settore Attuazione Politiche Ambientali, congiuntamente all'Agenzia Mobilità e Ambiente S.r.l., allegata al presente provvedimento (allegato Sub. 1), e ritenuto di condividere la medesima procedendo all'adozione della -della Classificazione acustica del territorio comunale, così come previsto dall'art. 3, comma 1, della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera b, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



- l'art. 36 dello Statuto del Comune di Milano, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 3 Ottobre 1991, n. 653, e successive modificazioni e integrazioni;
- gli artt. 2 e 3 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13;
- i pareri favorevoli espressi dal Direttore del Settore Attuazione Politiche Ambientali e dal Direttore del Settore Pianificazione Mobilità, Trasporti Ambiente, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti;
- il parere favorevole espresso dal Segretario Generale,

DELIBERA

1. di controdedurre alle richieste espresse dal Consiglio di Zona n. 3 con deliberazione n. 167 del 6 novembre 2008, dal Consiglio di Zona n 4 con deliberazione n. 184 del 6 novembre 2008 e dal Consiglio di Zona n 6 con deliberazione n. 131 del 13 novembre 2008 nei termini e per le motivazioni indicate nella relazione istruttoria predisposta dal Settore Attuazione Politiche Ambientali, congiuntamente alla Agenzia medesima, allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale sub n. 1, che qui si intendono espressamente richiamate e condivise;
2. di adottare, conseguentemente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13, la Classificazione acustica del territorio del Comune di Milano, così come predisposta dall'Agenzia Mobilità e Ambiente S.r.l. e modificata nei termini indicati nella relazione istruttoria redatta dal Settore Attuazione Politiche Ambientali, congiuntamente alla Agenzia medesima, allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale sub n. 1. La suddetta Classificazione acustica del territorio del Comune di Milano è costituita dagli elaborati sotto specificati, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:
 - Relazione Tecnica (allegato sub. 2);
 - Tavola in scala 1:30.000 riportante la Classificazione acustica dell'intero territorio comunale con indicazione delle Zone di Decentramento(allegato sub. 3);

Tavola in scala 1:30.000 riportante la georeferenziazione dei punti di indagini fonometriche e dei recettori sensibili (allegato sub. 4);;
 - Tavola in scala 1:30.000 riportante i contatti tra le zone i cui limiti di esposizione al rumore differiscono di 10 dB (allegato sub. 5);;
 - n. 9 planimetrie di inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche dei comuni confinanti in scala 1:10.000, con indicazione delle Zone di Decentramento. In



queste tavole sono state riportate, oltre alla classificazione Acustica del Comune di Milano, le Classificazioni Acustiche del territorio comunale dei comuni confinanti ove presenti e, in alternativa, il piano regolatore utilizzando una legenda unificata (allegato sub. 6);

- n. 32 tavole in scala 1:5.000 in cui è riportata la Classificazione Acustica dell'intero territorio comunale (allegato sub. 7);

- n. 32 tavole in scala 1:5.000 riportanti lo Stato di Fatto della città di Milano (allegato sub. 8);

3 di prendere atto che l'approvazione definitiva della Classificazione acustica del territorio del Comune di Milano avverrà con nuova deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge Regionale n. 13/2001, previo il completamento del percorso di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 3 della Legge Regionale n. 13/2001;

4 di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese.

Responsabile del Procedimento: Dott. Tommaso Cafagna



DIREZIONE CENTRALE MOBILITA', TRASPORTI, AMBIENTE
SETTORE ATTUAZIONE POLITICHE AMBIENTALI
SETTORE PIANIFICAZIONE MOBILITA', TRASPORTI, AMBIENTE

Relazione istruttoria. Classificazione del territorio comunale in zone acusticamente omogenee.

La classificazione del territorio comunale in zone Acusticamente Omogenee, detta anche Azzonamento Acustico, trae origine da un complesso quadro normativo, che può essere ricondotto, nelle sue disposizioni fondamentali al DPCM 1-3-1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla Legge 26-10-1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", al DPCM 14-11-1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", alla L.R. 10-8-2001 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico" ed, infine, alla D.G.R. 12-07-2002 n. VII/9776 "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale". L'articolato impianto normativo richiamato statuisce l'obbligo a carico dei Comuni di elaborare una classificazione in zone acustiche del territorio comunale.

Più precisamente, l'Azzonamento Acustico consiste nell'assegnare ad ogni porzione omogenea di territorio una classe acustica tra le sei individuate dal legislatore, con conseguente applicazione di determinati valori limite di rumore all'interno di ognuna delle classi acusticamente qualificate e identificate.

La Classificazione Acustica assume, pertanto, la natura di strumento di pianificazione, da un lato finalizzato a fornire informazioni sui livelli di rumore esistenti sul territorio, dall'altro finalizzato a porre in essere il quadro di riferimento fondamentale per il divenire del rapporto "sviluppo del territorio – sorgenti sonore".

Obiettivi essenziali dell'Azzonamento Acustico sono sia la salvaguardia preventiva delle zone non ancora investite da una realtà di inquinamento acustico, sia l'individuazione dei contesti territoriali necessitati da piani di risanamento, a causa di riscontrabili livelli acustici produttivi di fattori di rischi per la salute pubblica.

L'adozione della Classificazione Acustica, così come statuito nella legislazione vigente, assume "*ope legis*" il ruolo di condizione preliminare e necessaria per la programmazione e pianificazione di interventi e misure di tutela dall'inquinamento acustico, da articolare sul territorio mediante lo strumento del Piano di Risanamento Acustico.

Più precisamente, il Piano di Risanamento può essere adottato solo a seguito dell'approvazione della Classificazione Acustica, ed in funzione del risanamento di quelle aree in cui i valori acustici stabiliti dall'Azzonamento Acustico non sono rispettati.



Assai importante è porre in rilievo che la Classificazione Acustica definisce un quadro di vincoli ed obblighi per l'adeguamento di situazioni esistenti e per lo sviluppo di nuove realtà foriere di sorgenti sonore, ammissibili e autorizzabili nel rispetto del quadro di tutela predetto.

Pertanto, in virtù dell'Azzonamento acustico si può disporre di un riferimento strategico per capire quali aree sono da salvaguardare, quali presentano livelli di rumore accettabili, quali sono a rischio, dove è permesso lo sviluppo di attività rumorose e dove è necessario programmare interventi di risanamento ambientale, a tutto vantaggio di una crescita di qualità degli standard di sostenibilità urbana.

Molto importante è sottolineare e rammentare che il Piano di Classificazione Acustica è uno strumento estremamente dinamico che deve tenere conto delle trasformazioni e delle pianificazioni del Comune e contestualmente sia incidere su di esse sia adeguarsi ad esse.

Pertanto, per ogni variazione dello strumento urbanistico, sia PRG che PGT, si dovrà tenere conto nella valutazione della classificazione acustica esistente ma contestualmente la classificazione seguirà le varianti che via via interverranno.

La proposta di Azzonamento Acustico attualmente pronta, è stata elaborata grazie al lavoro tecnico dell'Agenzia Mobilità e Ambiente s.r.l., incaricata, a riguardo dal Comune di Milano ai sensi del Contratto di Servizio approvato con deliberazione C.C. 10-4-2000 n. 26, ed ai sensi della deliberazione G.C. 22-12-2000 n. 3542, specificatamente adottata in funzione dell'affidamento dell'incarico di redazione della Classificazione Acustica.

Nel corso del tempo, a decorrere fin dall'anno 2001, l'Agenzia Mobilità e Ambiente s.r.l., ha approntato delle proposte in Classificazione Acustica, che a seguito sia dell'evoluzione delle norme legislative in materia, sia della necessità di approfondimenti intersettoriali richiesti dall'Amministrazione comunale, sono state via via rielaborate e aggiornate.

La proposta di Azzonamento Acustico attualmente approntata, è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Tavola in scala 1:30.000 riportante la Classificazione acustica dell'intero territorio comunale con indicazione delle Zone di Decentramento;
- Tavola in scala 1:30.000 riportante la georeferenziazione dei punti di indagini fonometriche e dei recettori sensibili;
- Tavola in scala 1:30.000 riportante i contatti tra le zone i cui limiti di esposizione al rumore differiscono di 10 dB;
- N. 9 planimetrie di inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche dei comuni confinanti in scala 1:10.000, con indicazione delle Zone di



Decentramento. In queste tavole sono state riportate, oltre alla classificazione Acustica del Comune di Milano, le Classificazioni Acustiche del territorio

- comunale dei comuni confinanti ove presenti e, in alternativa, il piano regolatore utilizzando una legenda unificata.
- N. 32 tavole in scala 1:5.000 in cui è riportata la Classificazione Acustica dell'intero territorio comunale;
- N. 32 tavole in scala 1:5.000 riportanti lo Stato di Fatto della città di Milano.

Si da atto che in sede di definitiva approvazione del piano verranno al medesimo allegate anche le tavole in scala 1:2000 al fine evidenziare un maggior dettaglio come previsto dalle linee guida regionali.

La suddetta proposta è stata aggiornata in connessione con gli orientamenti di sviluppo urbanistico e del territorio formulati dall'attuale Amministrazione comunale, in virtù del contributo e della fornitura di dati da parte dei Settori:

- Settore Piani e Programmi Esecutivi per l'Edilizia;
- Servizio Progetti Strategici;
- Pianificazione Urbanistica Generale;
- Settore Commercio;
- Settore Arredo, Verde e Qualità Urbana;
- Direzione Centrale Salute;
- Pianificazione Mobilità, Trasporti, Ambiente.

A ciò si deve aggiungere che nel mese di giugno 2008 è stata promossa una ulteriore fase di verifica e aggiornamento con i Settori predetti e con il coinvolgimento ulteriore dei Settori Commercio, Arredo Verde Qualità Urbana, Direzione Centrale Salute e Sportello Unico per l'Edilizia.

La procedura di approvazione e adozione del Piano di classificazione acustica del territorio comunale è disciplinata dall'art. 3 della L. R. 10 agosto 2001 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico".

La predetta norma, nei suoi aspetti più essenziali prevede:

- una prima fase di adozione della classificazione acustica, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e contestuale pubblicazione all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi;
- contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, la deliberazione viene trasmessa all'ARPA Lombardia ed ai Comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri, che devono essere resi entro sessanta giorni. In caso di infruttuosa scadenza del termine, i pareri si intendono resi in senso favorevole;
- nel contempo, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio chiunque può presentare osservazioni;



- scaduti i termini predetti, il Comune approva la classificazione acustica, con nuova deliberazione Consiliare che dovrà tenere conto dei pareri dell'ARPA e dei Comuni limitrofi, nonché delle osservazioni pervenute, laddove accettate.

Entro 30 giorni dall'approvazione della classificazione acustica, il Comune dovrà provvedere a darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Si possono rendere necessari eventuali ulteriori momenti di approfondimento della problematica, con particolare attenzione alle connessioni con gli strumenti urbanistici e le eventuali previsioni di piani di risanamento, come richiamato dalla L.R. 13/2001.

La disciplina legislativa demanda alla fase delle osservazioni il coinvolgimento di cittadini e operatori privati e istituzionali sul merito della proposta di Piano adottata in prima battuta dal Consiglio Comunale.

Ai fini di una più esaustiva verifica della connessione tra le classificazioni acustiche proposte e la realtà territoriale il Settore Attuazione Politiche Ambientali, unitamente all'Agenzia Mobilità Srl., ha promosso in data 15.10.2008 un incontro con i Presidenti dei Consigli di Zona, onde dare illustrazione e piena informazione sulla proposta di Piano.

Nella stessa data è stato chiesto un parere ufficiale ai Consigli di Zona che avrebbero dovuto pertanto deliberare entro il termine del 15.11.2008, ai sensi dell'art. 29, comma 3, lettera b) del Regolamento comunale del Decentramento Territoriale, maturandosi, in caso di infruttuoso decorso del termine, il silenzio assenso.

Contestualmente si è svolta un'articolata serie di incontri con i Consigli di Zona stessi, onde acquisire preventivamente pareri e osservazioni finalizzati a quanto sopra, ferma restando la potestà dei Consigli di Zona di proporre nuove osservazioni nel corso della fase di cui all'art. 3, terzo comma, della L.R. n. 13/2001.

A seguito di quanto sopra, il Consiglio di Zona n. 5 ha espresso parere favorevole senza osservazioni, i Consigli di Zona nn. 1, 2, 8 e 9 non hanno fatto pervenire alcuna osservazione o richiesta, il Consiglio di Zona n. 7 ha espresso osservazioni e richieste successivamente al termine previsto per la presentazione delle stesse avendo deliberato in data 24 novembre 2008, facendo pertanto maturare il silenzio-assenso.

Tuttavia, poiché successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni è pervenuta la deliberazione del Consiglio di Zona 7 contenente alcune osservazioni e richieste, si precisa che si terrà conto delle medesime in sede di approvazione della Classificazione acustica, nonché di tutte le eventuali successive osservazioni che verranno presentate all'Amministrazione Comunale, a seguito della



pubblicazione della deliberazione di adozione della presente Classificazione acustica del territorio comunale. Ciò al fine di assicurare la piena ed effettiva esplicazione delle garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo relativo alla suddetta Classificazione.

Infine i Consigli di Zona nn. 3, 4, 6 hanno espresso le osservazioni di seguito riportate.

Deliberazione n. 167 del 6.11.2008 con osservazioni del Consiglio di Zona n. 3.

Con la deliberazione citata il Consiglio di Zona n. 3 ha riportato le richieste che si citano testualmente, con l'omissione delle premesse che sono meramente descrittive dei contenuti generali del Piano di Azionamento Acustico.

RICHIESTE

- 1) "tenere in conto la delibera del 21 giugno 1996 del Consiglio di Zona 3 sulla precedente proposta di azionamento acustico del Comune di Milano e reinterpretare secondo i successivi interventi del legislatore così da tenere in conto le osservazioni allora presentate;
- 2) procedere ad un riesame delle aree abbassandone ove possibile le classi di destinazione d'uso così come evidenziato nella planimetria allegata (ad es. passare le aree del parco Lambro classificate in III e II a II e I ed il quartiere Feltre dalla classe III a II);
- 3) tenere in conto - per abbassare i livelli espressi della classificazione- della presenza delle isole ambientali - attuali ed in fase di realizzazione (perché approvate dall'allora Commissario Straordinario al traffico Albertini) - e dell'ubicazione dei palazzi (ad es. per gli isolati che non si affacciano su vie di alta percorrenza - come da alcuni casi esemplificativi indicati nella piantina allegata);
- 4) poter esprimere ulteriori osservazioni sul piano nel momento in cui avverrà l'approvazione del nuovo PGT;
- 5) approfondire i punti sensibili individuati nella nostra zona (il 20% dei 174 individuati su tutta l'area di Milano)".

Proposta di controdeduzioni alle richieste contenute nella Deliberazione n. 167 del 6.11.2008 con osservazioni del Consiglio di Zona n. 3.

Si premette che la deliberazione del Consiglio di Zona n. 3 fa riferimento ad una planimetria che non è stata allegata quale parte integrante alla deliberazione stessa, ma solo trasmessa all'Agenzia Mobilità Ambiente.

Tale elaborato contiene una proposta di modifica delle classi assegnate a molti isolati senza peraltro indicare le motivazioni che portano a tali richieste.

Pertanto vista la genericità della proposta le richieste devono ritenersi **non meritevoli di accoglimento**.



In merito alla richiesta di tenere in conto la deliberazione del 21 giugno 1996 del Consiglio di Zona n. 3 sulla precedente proposta di azzonamento acustico del Comune di Milano e reinterpretare secondo i successivi interventi del legislatore così da tenere in conto le osservazioni allora presentate, si rileva che la normativa vigente supera totalmente quella utilizzata per la predisposizione della citata deliberazione del Consiglio di Zona 3 e non è di fatto possibile integrare i due piani e le relative osservazioni.

Infatti, la normativa attuale, ed in particolare quella regionale, dettano con estrema precisione i criteri da seguire nella predisposizione del piano.

E', quindi, necessario che le osservazioni e le richieste siano presentate solo ed esclusivamente alla luce dei criteri interpretativi della normativa attuale.

Per le motivazioni sopra esposte le richieste devono ritenersi **non meritevoli di accoglimento**.

In merito alla richiesta di procedere ad un riesame delle aree abbassandone, ove possibile, le classi di destinazione d'uso così come evidenziato nella planimetria allegata (ad es. passare le aree del parco Lambro classificate in III e II a II e I ed il quartiere Feltre dalla classe III a II), si riportano le seguenti valutazioni.

Le classi, come peraltro ben indicato nella relazione di accompagnamento al piano, sono state assegnate, secondo quanto proposto dalla normativa vigente che obbliga l'estensore del documento, nell'attribuzione di classe, a tenere conto di tutti i vincoli presenti nell'area considerata: quindi sia la presenza di recettori sensibili che richiedono classi più basse sia la presenza di tipologie di attività che richiedono invece classi più alte.

E' evidente che l'attribuzione finale della classe deriva dalla somma di tutto quanto presente nell'area.

A questo si deve aggiungere la necessità, imposta dal legislatore, di evitare il più possibile "il salto di classe" in aree contigue, limitando tale situazione ai soli casi per i quali non sia possibile evitare la disomogeneità.

Da ciò deriva che non è sufficiente individuare in una determinata area un recettore sensibile, ad esempio un parco, perché a questa area venga automaticamente attribuita la classe I: occorre invece tenere conto di tutti gli altri fattori presenti.

E' in questa ottica che il Piano di Azzonamento è stato predisposto, favorendo peraltro ove possibile, il ricorso ad attribuzioni più cautelative.

Valutando proprio uno degli esempi citati dal Consiglio di Zona n.3, cioè il Parco Lambro, si può ben evidenziare quanto sopra spiegato: nell'ambito del parco sono presenti alcuni campi di calcio e quindi, in base alla necessità di sommare ogni fattore presente, è corretta la classificazione in classe III; tuttavia, considerata l'estensione del parco, è stato ritenuto possibile classificarne la parte centrale in classe II, in accordo con il principio di ricorrere ad attribuzioni più cautelative ove possibile.

Per le motivazioni sopra esposte, le richieste devono ritenersi **non meritevoli di accoglimento**.



Per quanto attiene la richiesta di tenere in conto - per abbassare i livelli espressi della classificazione- della presenza delle isole ambientali - attuali ed in fase di realizzazione (perché approvate dall'allora Commissario Straordinario al traffico sig. Albertini) - e dell'ubicazione dei palazzi (ad es. per gli isolati che non si affacciano su vie di alta percorrenza - come da alcuni casi esemplificativi indicati nella piantina allegata) si richiamano le medesime osservazioni espresse per il punto precedente.

Per le motivazioni sopra esposte, le richieste devono ritenersi **non meritevoli di accoglimento**.

Per quanto riguarda la richiesta di poter esprimere ulteriori osservazioni sul piano nel momento in cui avverrà l'approvazione del nuovo PGT, si sottolinea che, come già rammentato nella parte introduttiva della presente relazione, il Piano di Azionamento è uno strumento dinamico ed è proprio insito nella sua stessa natura accompagnare le scelte di pianificazione.

Per le motivazioni sopra esposte le richieste devono ritenersi **meritevoli di accoglimento**, pur non apportando modifiche dell'attuale formulazione del piano.

In relazione alla richiesta di approfondire i punti sensibili individuati nella zona 4 (il 20% dei 174 individuati su tutta l'area di Milano) si rammenta che la valutazione dei casi critici (ossia le situazioni nelle quali vi è la presenza del "salto di classe") sarà oggetto di studio nell'ambito della predisposizione dei piani di risanamento.

I Consigli di Zona potranno esprimere osservazioni puntuali anche in merito ai piani di risanamento quando questi saranno sottoposti al Consiglio Comunale e, pertanto, quella sarà la sede più opportuna per osservazioni inerenti la tematica in oggetto.

Per le motivazioni sopra esposte le richieste devono ritenersi, in questa fase, **non meritevoli di accoglimento**.

Conclusivamente si propone di non accogliere le richieste nn. 1, 2, 3 e 5 formulate dal Consiglio di Zona n. 3 con la Deliberazione n. 167 del 6.11.2008, e di accogliere la richiesta di cui la punto n. 4 del citato provvedimento.

Deliberazione n. 184 del 6.11.2008 con osservazioni e richieste del Consiglio di Zona n. 4 .

Con la deliberazione citata il Consiglio di Zona n. 4 ha riportato le osservazioni e le richieste che si citano testualmente, con l'omissione delle premesse che sono meramente descrittive dei contenuti generali del Piano di Azionamento Acustico.

OSSERVAZIONI

"Con particolare riferimento alla Zona 4 una prima considerazione che appare evidentissima dall'esame delle tavole proposte è la seguente: gran parte degli isolati e interi quartieri della Zona 4 sono posti in Classe IV. Se effettivamente ci troviamo di fronte ad "aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione ed elevata presenza di attività commerciali ed uffici", rimane però da



Per le motivazioni sopra esposte le richieste devono ritenersi **non meritevoli di accoglimento**.

In merito alla richiesta di rivedere la classe per i due isolati affacciati sulla Via Rogoredo (IL11.12_3_015 e IL11.12_3_015) si rammenta che, trovandosi a contatto con una zona di classe IV appartenente alla fascia di pertinenza dell'autostrada A1e dovendo evitare il "salto di classe", questi devono mantenere la classe III. Per gli altri isolati, alla luce delle caratteristiche delle attività presenti ed in particolare della densità abitativa è necessario mantenere la classificazione proposta.

Per le motivazioni sopra esposte le richieste devono ritenersi **non meritevoli di accoglimento**.

Conclusivamente si propone di non accogliere le richieste nn. 1 e 2 formulate dal Consiglio di Zona n. 4 con la Deliberazione n. 184 del 6.11.2008.

Deliberazione n. 131 del 13.11.2008 con osservazioni e richieste del Consiglio di Zona n. 6.

Con la deliberazione citata il Consiglio di Zona n. 6 ha riportato le osservazioni e le richieste che si citano testualmente, con l'omissione delle premesse che sono meramente descrittive dei contenuti generali del Piano di Azzonamento Acustico.

OSSERVAZIONI

"La Zona 6 di decentramento presenta caratteristiche assimilabili al centro cittadino nella sua area più a nord, con prevalenza delle Classi III e IV, ad esclusione di alcune aree industriali classificate in classe V.

L'area più a sud, compresa tra la ferrovia, l'ospedale e l'Autostrada A7, è caratterizzata da una vasta area di classe III, per lo più agricola, da vaste porzioni di classe II e da alcune aree di classe I; in particolare l'ospedale S. Paolo, in classe II.

L'area intorno all'Autostrada A7 è classificata nelle classi III e IV, in conformità a quanto previsto per le fasce di pertinenza stradali.

La zona è in sintesi prevalentemente classificata nelle classi III e IV, ma sono presenti anche alcune aree di classe I e II e diverse aree industriali di classe V.

In merito alla preponderanza delle classi acustiche III e IV, se da un lato è vero che si tratta di aree urbane sottoposte ad intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione ed elevata presenza di attività commerciali ed uffici" dall'altro si evidenzia la scarsa presenza di classe acustica II che dovrebbe essere molto più estesa all'interno della zona. Pertanto devono essere tutelate acusticamente le zone residenziali.

Constatiamo altresì che per stessa ammissione dell'Agenzia, gli uffici interpellati per fornire la documentazione hanno provveduto inviando, in alcuni casi, piani progettuali



constatare amaramente come siano quasi del tutto assenti aree che abbiano i requisiti per essere poste in Classe II.

Se la densità di popolazione, l'intenso traffico veicolare e l'elevata presenza di attività commerciali ed uffici giustificano l'inserimento di gran parte degli ambiti in Classe IV, certamente durante la fase di predisposizione dei Piani di Risanamento Acustico lo sforzo per programmare e pianificare interventi e misure di tutela e riduzione dell'inquinamento acustico dovrà essere molto incisivo per migliorare la qualità della vita in quartieri a tutti gli effetti residenziali."

RICHIESTE

- 1) "per il Parco Cassinis sembrerebbe più appropriata la classe I;
- 2) per l'ambito relativo a Via Monte Popera sembrerebbe più appropriata la classe II".

Proposta di controdeduzioni alle richieste contenute nella Deliberazione n. 184 del 6.11.2008 con osservazioni del Consiglio di Zona 4.

In merito alla richiesta di procedere ad un riesame per 2 aree abbassandone, ove possibile, le classi di destinazione d'uso si riportano le seguenti valutazioni.

Le classi, come peraltro ben indicato nella relazione di accompagnamento al piano, sono state assegnate, secondo quanto proposto dalla normativa vigente che obbliga l'estensore del documento, nell'attribuzione di classe, a tenere conto di tutti i vincoli presenti nell'area considerata: quindi sia la presenza di recettori sensibili che richiedono classi più basse sia la presenza di tipologie di attività che richiedono invece classi più alte.

E' evidente che l'attribuzione finale della classe deriva dalla somma di tutto quanto presente nell'area.

A questo si deve aggiungere la necessità, imposta dal legislatore, di evitare il più possibile "il salto di classe" in aree contigue, limitando tale situazione ai soli casi per i quali non sia possibile evitare la disomogeneità.

Da ciò deriva che non è sufficiente individuare in una determinata area un recettore sensibile, ad esempio un parco, perché a questa area venga automaticamente attribuita la classe I: occorre invece tenere conto di tutti gli altri fattori presenti.

E' in questa ottica che il Piano di Azionamento è stato predisposto, favorendo peraltro ove possibile, il ricorso ad attribuzioni più cautelative.

In merito alla richiesta di attribuzione di classe I al parco Cassinis la proposta di classificazione in discussione prevede l'azionamento nella classi IV e III. L'area classificata in classe IV è quella all'interno della fascia di pertinenza stradale relativa all'autostrada A1, per cui tale classe è d'obbligo. Nell'area limitrofa la scelta della classe III è un obbligo, al fine di non accostare tra loro classi i cui limiti differiscono di più di 5 dB. Nella zona a sud il parco è inoltre inserito in una zona a carattere rurale, quindi inserita in classe III.



ormai modificati dalla nuova struttura urbana. Gli aggiornamenti sono in parte superati: il PCT di riferimento è la penultima elaborazione; la classificazione acustica si riferisce al 4° trimestre 2004. Inoltre i rilievi fonometrici risalgono al 2002”.

RICHIESTE

- 1) “La zona che accoglie la struttura ospedaliera S. Paolo e che sarà interessata dalla realizzazione di un nuovo complesso abitativo di edilizia popolare sulla via Ovada. Manca più in generale una tutela di alcuni recettori sensibili – ospedali, parchi, scuole – in quanto classificati in classe II e/o III che vanno inseriti nella esatta classe (un altro esempio è rappresentato dal Parco Teramo).
- 2) Il Parco Agricolo Sud Milano da Classe III deve essere inserito in classe I.
- 3) L’area dei Navigli non viene considerata; deve invece, a nostro avviso, ricadere tra quelle particolarmente protette in quanto presenta un rilevante interesse paesaggistico-ambientale-culturale.
- 4) La via Gonin ed in genere i quartieri adiacenti alla ferrovia che presentano numerosi disagi visto l’orario e la densità di percorrenza dei treni. Il potenziamento della linea Milano-Mortara deve portare a nuovi criteri di classificazione. Così come per le strade ed i navigli che non sono attualmente classificati.
- 5) Alcuni quartieri situati in prossimità della linea 14, fortemente a disagio a causa dei rumori derivanti dal passaggio del tram; tali rumori sono dovuti al rivestimento non adeguato lungo il percorso e necessitano di specifici investimenti.
- 6) Inquinamento acustico lungo la Via Giambellino.
- 7) Alcune aree sono ancora classificate come industriali quando ormai si sta costruendo terziario, Valga come esempio l’area di Via Val Bavona 21, ex Link-Belt, attualmente oggetto di un insediamento a terziario e tuttavia posta in classe V, “aree prevalentemente industriali”, con grave penalizzazione delle adiacenti aree residenziali, scolastiche e verdi.
- 8) Non sono stati recepiti alcuni grandi progetti come Calchi-Taeggi, Parri-Fontanili e tutte le super DIA, soprattutto sulle aree dimesse della zona.
- 9) Inoltre la Legge Quadro, introducendo la Classificazione del Territorio Comunale in zone acusticamente omogenee, sembra orientata alla ricerca di un’armonizzazione tra le esigenze di protezione dal rumore e gli aspetti inerenti alla pianificazione urbanistica e dei trasporti, evidenziando la necessità di affrontare il fenomeno dell’inquinamento acustico attraverso “strategie d’area”, contrapposte alla logica dell’intervento puntuale che a lungo ha guidato sia l’azione comunitaria che quella nazionale”.



Viste le osservazioni e le richieste presentate dai Consigli di Zona sopra riportate si propongono le seguenti controdeduzioni condivise con l'Agenzia Mobilità Ambiente.

Proposta di controdeduzioni alle richieste contenute nella Deliberazione n. 131 del 13.11.2008 con osservazioni e richieste del Consiglio di Zona n. 6.

In merito all'osservazione sulla preponderanza delle classi acustiche III e IV ed alla scarsa presenza di classe acustica II e l'affermazione che tale classe dovrebbe essere molto più estesa all'interno della zona si rammentano i criteri ed i vincoli imposti dalla norma nell'attribuzione delle classi.

Le classi, come peraltro ben indicato nella relazione di accompagnamento al piano, sono state assegnate, secondo quanto proposto dalla normativa vigente che obbliga l'estensore del documento, nell'attribuzione di classe, a tenere conto di tutti i vincoli presenti nell'area considerata: quindi sia la presenza di recettori sensibili che richiedono classi più basse sia la presenza di tipologie di attività che richiedono invece classi più alte.

E' evidente che l'attribuzione finale della classe deriva dalla somma di tutto quanto presente nell'area.

A questo si deve aggiungere la necessità, imposta dal legislatore, di evitare il più possibile "il salto di classe" in aree contigue, limitando tale situazione ai soli casi per i quali non sia possibile evitare la disomogeneità.

Da ciò deriva che non è sufficiente individuare in una determinata area una funzione considerata di pregio, ad esempio la residenza, perché a questa area venga automaticamente attribuita la classe II: occorre invece tenere conto di tutti gli altri fattori presenti.

E' in questa ottica che il Piano di Azionamento è stato predisposto, favorendo peraltro ove possibile, il ricorso ad attribuzioni più cautelative.

In merito al rilievo che in alcuni casi siano stati inseriti piani progettuali ormai modificati dalla nuova struttura urbana si rammenta che il documento è, e deve essere, uno strumento dinamico in quanto dovrà via via essere adeguato a quanto comporti una variante di PRG o la modifica della funzione esercitata: tale adeguamento è un obbligo e verrà periodicamente effettuato, come precisato nella parte finale della relazione.

La classificazione acustica si riferisce al 4° trimestre 2007, periodo in cui è stato avviato tutto il complesso iter istruttorio per acquisire la condivisione del Piano e i pareri di competenza da parte di tutti i soggetti interessati dell'Amministrazione comunale. L'anno 2004 è stato erroneamente riportato nel documento per un mero refuso di impostazione del file.

Per quanto riguarda i rilievi fonometrici risalenti al 2002, si precisa che non è prevista dalla normativa la realizzazione di alcuna campagna fonometrica prima dell'approvazione del piano: le misure fonometriche serviranno infatti successivamente



per verificare che all'interno di una determinata area vi sia il rispetto dei limiti previsti per la classe acustica attribuita all'area stessa ed impostare gli eventuali piani di risanamento.

Ciò nonostante si è deciso di utilizzare la banca dati disponibile che si riferisce a 330 misure effettuate da diversi enti e comprende la campagna 2002, nonché misure del 2005; grazie ad esse è stato possibile un approfondimento utile per la predisposizione del Piano in oggetto.

In merito alla richiesta di rivedere la zona che accoglie la struttura ospedaliera San Paolo e che sarà interessata dalla realizzazione di un nuovo complesso abitativo di edilizia popolare sulla via Ovada al fine di permettere in generale una tutela di alcuni recettori sensibili – ospedali, parchi, scuole – in quanto classificati in classe II e/o III inserendoli nella “esatta classe”, si ribadisce quanto espresso nella parte introduttiva della trattazione del punto corrente in merito ai criteri dettati dalla normativa per la predisposizione del piano e pertanto la definizione data dal Consiglio di Zona 6 di “esatta classe” non è pertinente.

In particolare l'intervento di Via Ovada si affaccia sulla Via Famagosta, individuabile come strada ad alto traffico veicolare, e pertanto è opportuna un'attribuzione di classe IV.

Per quanto riguarda l'Ospedale San Paolo si evidenzia che è classificato in classe II, in quanto la vicinanza con le classi III delle zone adiacenti (dovute a presenza di impianti sportivi e vicinanza con classi IV) non consente l'attribuzione della I classe.

Peraltro una piccola porzione dell'Ospedale confina con una classe IV e questo dovrebbe portare addirittura ad un'attribuzione di classe III alla citata porzione: in questo caso quindi si è già scelto di mantenere comunque una classe maggiormente cautelativa.

Infine in relazione alla richiesta di revisione di classe del Parco Teramo ci si riferisce ancora ai criteri più volte citati per la predisposizione del Piano ed in questo caso specifico si può ben evidenziare quanto sopra spiegato: nell'ambito del parco è presente un campo sportivo e quindi, in base alla necessità di sommare ogni fattore presente, sarebbe corretta la classificazione in classe III, tuttavia, considerato che l'estensione dell'area sportiva è ridotta e che il contorno, rispetto ad altre aree cittadine, è costituito da aree con significativa presenza di classi I e II è stato ritenuto possibile classificarlo in classe II, in accordo con il principio di ricorrere ad attribuzioni più cautelative ove possibile.

Per le motivazioni sopra esposte le richieste devono ritenersi **non meritevoli di accoglimento**.



In merito alla richiesta di attribuire al Parco Agricolo Sud Milano la classe I, si precisa che in quanto Parco Agricolo la classificazione appropriata, in base al disposto normativo, è la classe III.

Per le motivazioni sopra esposte la richieste deve ritenersi **non meritevole di accoglimento**.

Per quanto attiene l'area dei Navigli che si ritiene non venga considerata, si precisa che, seppur parzialmente vincolata dal punto di vista paesaggistico, è un'area caratterizzata dalla presenza di molteplici attività e, in alcune aree, da intenso traffico veicolare. Per quanto riguarda il Naviglio Grande, la classificazione acustica è, nella maggior parte delle aree che si affacciano sul Naviglio stesso, vincolata dalla presenza della linea ferroviaria, per cui nella fascia di 100 metri per lato dall'infrastruttura (fascia di pertinenza A), la normativa vigente impone la IV classe.

Per le motivazioni sopra esposte le richieste devono ritenersi **non meritevoli di accoglimento**.

Per quanto riguarda la via Gonin ed in genere i quartieri adiacenti alla ferrovia che presentano numerosi disagi visto l'orario e la densità di percorrenza dei treni, nonché il potenziamento della linea Milano-Mortara per i quali si ritiene che si debbano considerare nuovi criteri di classificazione, si precisa che alla Classificazione Acustica deve essere sovrapposta la normativa specifica per le infrastrutture di questo tipo, che porta nella maggior parte dei casi ad un'attribuzione in classe III o IV delle aree.

Peraltro il rumore prodotto dalle infrastrutture, qualora superiore ai limiti previsti per la classe attribuita all'area su cui le stesse impattano, sarà oggetto di opere di risanamento atte a riportare l'emissione sonora nei limiti previsti.

Si rammenta che i Consigli di Zona potranno esprimere osservazioni puntuali anche in merito ai piani di Risanamento quando questi saranno sottoposti al Consiglio Comunale e pertanto quella sarà la sede più opportuna per osservazioni inerenti la tematica in oggetto.

Per le motivazioni sopra esposte le richieste devono ritenersi, in questa fase, **non meritevoli di accoglimento**.

Il medesimo discorso vale per i quartieri situati in prossimità della linea 14, fortemente a disagio a causa dei rumori derivanti dal passaggio del tram.

Il Piano di Azionamento Acustico non si occupa, al momento della predisposizione, di valutare il livello di rumorosità prodotto da infrastrutture o sorgenti varie.

Tale problematica può emergere solo, a classificazione avvenuta, nel confronto tra i limiti di classe ed i valori effettivamente misurati: il piano allora interviene sul problema rilevato nella parte che attiene ai piani di risanamento.

In particolare, pur non essendo gli interventi sulle sedi tranviarie oggetto del Piano di Azionamento Acustico, si precisa che in sede di Piano di Risanamento Acustico



saranno valutati eventuali superamenti dei limiti nelle zone adiacenti il percorso del tram 14 e predisposti i relativi interventi.

Si rammenta che i Consigli di Zona potranno esprimere osservazioni puntuali anche in merito ai piani di Risanamento quando questi saranno sottoposti al Consiglio Comunale e pertanto quella sarà la sede più opportuna per osservazioni inerenti la tematica in oggetto.

Per le motivazioni sopra esposte le richieste devono ritenersi, in questa fase, **non meritevoli di accoglimento**.

In merito alla segnalazione di inquinamento acustico lungo la Via Giambellino, la stessa è estremamente generica e non consente di comprenderne l'esatto significato.

Si può presumere che si tratti di motivazioni e problematiche simili ai punti precedenti. Peraltro il traffico veicolare non è di per sé oggetto del documento di Classificazione Acustica, ma sarà anch'esso trattato nell'ambito dei Piani di Risanamento.

Pertanto si ribadisce che i Consigli di Zona potranno esprimere osservazioni puntuali anche in merito ai piani di Risanamento quando questi saranno sottoposti al Consiglio Comunale e pertanto quella sarà la sede più opportuna per osservazioni inerenti la tematica in oggetto.

Per le motivazioni sopra esposte le richieste devono ritenersi, in questa fase, **non meritevoli di accoglimento**.

Per quanto riguarda il fatto che alcune aree sono ancora classificate come industriali quando ormai si sta costruendo terziario viene citato come esempio l'area di Via Val Bavona 21, ex Link-Belt, attualmente oggetto di un insediamento a terziario e tuttavia posta in classe V, "aree prevalentemente industriali", con grave penalizzazione delle adiacenti aree residenziali, scolastiche e verdi.

A questo proposito si sottolinea che l'unità minima territoriale ai fini dell'azzoneamento acustico è l'isolato. Ai fini dell'assegnazione della classe acustica viene considerato l'insieme delle funzioni presenti all'interno dell'isolato stesso. In questo caso specifico dovrà essere valutata un'eventuale variante al PRG che modifichi le funzioni prevalenti all'interno dell'isolato in cui è inserito il civico 21 di Via Val Bavona.

Fino ad allora non sarà possibile rivedere l'attribuzione di classe attuale.

Per le motivazioni sopra esposte le richieste devono ritenersi **non meritevoli di accoglimento**.

In relazione al fatto che non sono stati recepiti alcuni grandi progetti come Calchi-Taeggi, Parri-Fontanili e tutte le super DIA, soprattutto sulle aree dismesse della zona, si ribadisce la dinamicità del piano che prevede adeguamenti periodici nonché l'opportunità che intervenga a tutti gli effetti la variante di PRG perché la modifica di classe, qualora possibile stante la presenza di altri vincoli, sia recepita nel Piano di Classificazione.



Per quanto riguarda l'area Calchi-Taeggi il PII è stato approvato in data 16 luglio 2007 con deliberazione del Consiglio Comunale, la variante di PRG è divenuta effettiva in data 21 novembre 2007 con pubblicazione sul BURL.

Si prende atto dell'avvenuta approvazione del PII e pertanto si attribuiscono le seguenti classi alle diverse porzioni di area, come indicate in planimetria allegata: l'area GH3.4_4_016 è vincolata dalla presenza della classe V assegnata dal Comune di Corsico alla zona di confine: infatti aree appartenenti a comuni confinanti non possono differire di più di una classe acustica e pertanto l'area individuata come GH3.4_4_016 dovrà avere una classe IV.

L'area GH3.4_3_080, in virtù del fatto che risulta circondata da zone di classe IV e che prevede una alta densità abitativa, è opportuno che rimanga classificata nella medesima classe adesso assegnata, la classe III.

L'area GH3.4_5_001 sarà interessata da una zona di parco comprensiva di asilo nido. In questo caso, considerata la vicinanza di un'area di classe V, si dovrebbe ipotizzare una classe IV ed una classe III limitatamente all'asilo nido, ma dato che la contiguità con la classe V è limitata ad un fronte spazialmente limitato si può attribuire una classe III e II per l'asilo nido.

L'attribuzione della suddetta classe sarà, in ogni caso, oggetto di possibile revisione in sede di approvazione del Piano quando, a seguito delle eventuali osservazioni presentate, si procederà all'eventuale revisione del documento al fine di renderlo quanto più possibile armonico.

Per le motivazioni sopra esposte le richieste devono ritenersi **meritevoli di accoglimento** solo per il comparto GH3.4_5_001.

Per quanto riguarda l'area Parri-Fontanili il PII è stato approvato in data 16 luglio 2007 con deliberazione del Consiglio Comunale, la variante di PRG è divenuta efficace in data 21 novembre 2007 a seguito della pubblicazione sul BURL.

Per quanto riguarda la parte a nord di Via Parri, destinata a residenza convenzionata, è necessario mantenere la classificazione proposta, classe IV, nella fascia di pertinenza stradale relativa alla Via Parri e conseguentemente classe III nella restante parte dell'isolato.

Per quanto riguarda la zona a sud di Via Parri, si attribuisce una classificazione nelle classi III e IV. La classe IV è assegnata alle zone limitrofe al confine con Corsico; tale assegnazione è d'obbligo in quanto la zona limitrofa compresa all'interno del Comune di Corsico è stata classificata in classe V e come già più volte sottolineato non si può azzonare producendo un salto di classe.

La classe IV è assegnata anche alle zone interessate dal centro polisportivo proprio per la presenza del centro stesso.

Per quanto riguarda l'area a parco, confinante con una classe IV, deve essere adottata la classe III. Mentre per la zona residenziale può essere adottata una classe III.

Per le motivazioni sopra esposte le richieste devono ritenersi **meritevoli di accoglimento nei termini sopra esposti**.



Conclusivamente si propone di non accogliere le richieste nn. 1, 2, 3 4, 5, 6 e 7 espresse dal Consiglio di Zona n. 6 con la Deliberazione n. 131 del 13.11.2008, e di accogliere le richieste di cui ai punti n. 8 e 9 del citato provvedimento nei termini sopra esposti.

E' necessario evidenziare che per l'aggiornamento del piano sarà prevista una programmazione, indicativamente annuale, di momenti di revisione e di adozione delle varianti che andranno via via delineandosi.

Il Piano, in effetti, deve essere concepito, nello scenario di trasformazioni importanti che va delineandosi per la città di Milano, come uno strumento dinamico che sia in grado di accompagnare, in un'ottica di sostenibilità, gli interventi di interesse della comunità.

In questo senso rivestono estrema importanza i momenti di condivisione che saranno programmati, indipendentemente dagli obblighi normativi, con i Consigli di Zona e con il Consiglio Comunale il cui coinvolgimento, in particolare, dovrà essere un momento di crescita ed arricchimento del Piano stesso.

IL DIRETTORE DEL SETTORE ATTUAZIONE POLITICHE AMBIENTALI
(Dottorssa Annalisa Gussoni)

Milano, 9 dicembre 2008

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

Classificazione acustica del territorio del Comune di Milano ai sensi dell'art. 3 - 1° comma della L.R. 10/8/2001 n. 13.

Il provvedimento non comporta spese.

P.G. 969599/2008

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000


Favorevole

- N.B.** provvedimento ritenuto senza riflessi contabili
(sbarrare quando ne ricorrano i presupposti)

Data 10.12.2008

IL DIRETTORE DEL SETTORE
ATTUAZIONE POLITICHE AMBIENTALI

Dott.ssa Annalisa Gussoni



D.C. Finanza, Patrimonio e Bilancio

Settore _____ Servizio _____

Ufficio _____

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE N° DEL

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000

- Favorevole*
 Non dovuto (in quanto la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata)
 Contrario per i seguenti motivi: _____

Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

PARERE DI LEGITTIMITA'

(nota sindacale prot. N° 1078010/97 del 30.06.1997)

Favorevole

Data

19 DIC 2008

IL SEGRETARIO GENERALE



FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

Classificazione acustica del territorio del Comune di Milano ai sensi dell'art. 3 - 1° comma della L.R. 10/8/2001 n. 13.

Il provvedimento non comporta spese.

P.G. 964599/2008

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000


Favorevole

- N.B. provvedimento ritenuto senza riflessi contabili
(sbarrare quando ne ricorrano i presupposti)

Data 20.12.2008

IL DIRETTORE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE
MOBILITA', TRASPORTI, AMBIENTE

Ing. Stefano Rizzola



D.C. Finanza, Patrimonio e Bilancio
Settore _____ Servizio _____

Ufficio _____

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE N° DEL

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000

- Favorevole
 Non dovuto (in quanto la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata)
 Contrario per i seguenti motivi: _____

Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

PARERE DI LEGITTIMITA'

(nota sindacale prot. N° 1078010/97 del 30.06.1997)

Favorevole

Data _____

IL SEGRETARIO GENERALE

